NUOVE PROVVIDENZE IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

Art. 14

Attribuzioni del Ministro per il tesoro e del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra

Al comitato di liquidazione, di cui all'articolo 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono demandate le funzioni di cui al successivo articolo 15. E' in facolta' del Ministro per il tesoro di interpellare il comitato di cui al precedente comma su questioni attinenti all'ordinamento ed alla materia delle pensioni di guerra. Allo stesso Ministro per il tesoro spetta di provvedere, con proprio decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del comitato di liquidazione, in relazione alle attribuzioni demandate al comitato medesimo dalla presente legge. I funzionari amministrativi, di cui al terzo comma dell'articolo 91 della legge 18 marzo 1968, n. 313, devono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Versione in vigore dal 27 agosto 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra
Estremi	Legge 28 luglio 1971, n. 585
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-provvidenze-in-materia-di-pensioni-di-guerra/art-14-attribuzioni-del-ministro-per-il-tesoro-e-del-comitato-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it